

CODICE ETICO del Coordinamento "OLTRE L'ADOZIONE"

Gli Enti Autorizzati aderenti al Coordinamento "Oltre l'Adozione", nel rispetto della Convenzione de L'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, della Legge 184/83 e successive modificazioni, nonché di tutte le normative nazionali ed internazionali in materia di protezione dell'infanzia in difficoltà familiare, si impegnano a rispettare e promuovere le norme del seguente codice etico.

Titolo I

Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione del codice etico

Le norme del presente Codice Etico si applicano a tutti gli Enti Autorizzati ed Aggregazioni di Enti Autorizzati che aderiscono al Coordinamento "Oltre l'Adozione" nell'esercizio della loro attività, nei rapporti reciproci nonché nei rapporti tra questi e le coppie di aspiranti genitori adottivi, come pure nei rapporti con le Autorità Centrali/Competenti dei Paesi di origine dei minori e di accoglienza degli stessi e con le istituzioni ad esse collegate.

Art.2 - Superiore interesse del minore e principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale

L'Ente Autorizzato è tenuto ad agire nel superiore interesse del minore, in applicazione del fondamentale principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, impegnandosi a valutare in prima istanza la realizzazione di interventi prevenzione dell'abbandono e di protezione dei minori in stato di abbandono nei Paesi di origine anche attraverso progetti di cooperazione.

Art.3 - Principio di non discriminazione

L'Ente Autorizzato è tenuto a non avere né attuare alcuna forma di discriminazione – di genere, di etnia, di età, di lingua e di religione – nei confronti dei minori che aspirano all'adozione internazionale, adoperandosi al fine di garantire il fondamentale diritto di ciascun minore ad avere una famiglia.

Titolo II

Il percorso adottivo

Art.4 - Divieto di indebite interferenze nell'iter adottivo

Gli Enti Autorizzati si impegnano ad operare in collaborazione con le autorità locali, valorizzando le risorse e le professionalità interne ai paesi d'origine dei minori.

Non possono esercitare qualsiasi forma di pressione, inclusa quella di natura economica, al fine di ottenere una qualsivoglia agevolazione o vantaggio nei procedimenti adottivi.

Art.5 - Doveri di trasparenza

Dovere primario e fondamentale dell'Ente Autorizzato è quello di agire con totale trasparenza nell'attività di gestione delle pratiche adottive.

In particolare l'Ente, prima di ricevere formale incarico dalla coppia aspirante all'adozione, è tenuto a informarla sui tempi e sulle modalità relativi all'iter adottivo, sui suoi costi sia in Italia che all'estero, nonché sulle concrete possibilità di realizzazione del progetto adottivo, tenendo conto della disponibilità e delle risorse della coppia.

Art.6 - Doveri di segretezza e riservatezza

L'Ente Autorizzato è tenuto a mantenere il più assoluto riserbo in merito all'attività svolta ed in particolare a tutte le informazioni relative al minore adottando ed ai genitori aspiranti all'adozione.

Pertanto è tenuto, come pure tutti i suoi collaboratori/dipendenti sia in Italia che all'estero, alla piena applicazione del Regolamento Generale sulla privacy UE 679/2016 e successive modificazioni, nonché alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare è tenuto al rispetto della dignità dei minori evitando la diffusione di foto, filmati, racconti, informazioni a mero scopo pubblicitario.

Art.7 - Rappresentante estero e sua funzione etica

Il rappresentante/referente estero rende conto del suo operato all'EA e svolge la sua attività nel rispetto del codice etico e delle metodologie operative dell'EA.

Il rappresentante non viene direttamente coinvolto nel sistema di segnalazione e assegnazione dei minori per le adozioni. Il rappresentante non ha mandato di cercare o

aumentare il numero di segnalazioni di minori per l'adozione, ma si interfaccia con le locali Autorità competenti per veicolare all'EA le proposte/segnalazioni.

Durante la procedura adottiva il referente non può intrattenere relazioni autonome con la coppia adottiva al di fuori dal controllo dell'EA.

Il rappresentante/referente dell' EA è retribuito in rapporto alla complessiva attività svolta.

L'EA ha la responsabilità delle modalità operative messe in atto dai propri referenti.

L'EA che rilevi, in un qualsiasi Paese di provenienza dei minori, modalità e procedure del percorso di adozione che portino a disattendere i principi etici qui esposti (perché previste o imposte o in seguito a cambiamenti), le segnala al Coordinamento e se del caso alla CAI (Autorità Centrale Italiana).

Titolo III

Rapporti tra Enti Autorizzati del Coordinamento

Art.8 - Doveri di collaborazione reciproca

Gli EEAA del Coordinamento "Oltre l'Adozione" sono tenuti ad agire con spirito di piena collaborazione.

Ai fini di una sempre maggiore diffusione della cultura dell'adozione internazionale, l'Ente Autorizzato che organizza, in Italia e/o all'estero, convegni, seminari ed altri eventi di carattere scientifico o culturale è tenuto a darne comunicazione a tutti gli EEAA del Coordinamento per il comune interesse agli argomenti trattati.

In particolare l'Ente promotore dell'iniziativa è tenuto ad informare preventivamente gli altri EEAA della presenza di Autorità straniere competenti per l'adozione internazionale.

Gli EEAA del Coordinamento si impegnano a favorire e realizzare tra loro una collaborazione fattiva anche in altri ambiti.

Art.9 - Impegno di correttezza

Ciascun Ente del Coordinamento si impegna a non contattare i referenti e/o collaboratori italiani ed esteri di nessun altro EA per proposte di collaborazione e/o coinvolgimento, senza previa consultazione/informazione con la dirigenza dell'Ente per il quale il referente e/o collaboratore già opera.

Inoltre ciascun Ente del Coordinamento si impegna a non utilizzare i normali rapporti istituzionali con la CAI al fine di ottenere vantaggio alcuno al proprio singolo Ente.

Titolo IV

Rapporti con le pubbliche istituzioni

Art.10 - Doveri di collaborazione

Ciascun Ente Autorizzato è tenuto ad adoperarsi affinché si instauri un proficuo rapporto di collaborazione e fiducia reciproca con le pubbliche istituzioni, italiane e straniere, che a diverso titolo intervengono nella procedura adottiva, al fine di contribuire a far crescere e valorizzare la figura dell'Ente Autorizzato nonché la funzione pubblica di protezione dei minori in stato di abbandono che la legge gli affida.

Art.11 - Doveri di segnalazione di sospette procedure irregolari

L'Ente Autorizzato è tenuto ad informare tempestivamente e formalmente la CAI (Autorità Centrale Italiana), ed eventualmente le Autorità competenti del Paese di origine del minore/i, di sospetti traffici illeciti di minori e/o di profitti irregolarmente acquisiti nell'ambito delle procedure adottive.